



## COMUNE DI ESCALAPLANO PROVINCIA DEL SUD

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

APPROVAZIONE NUOVO PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023 E IL  
PIANO ASSUNZIONI 2021

### VERBALE N. 1 del 20/01/2021

Il giorno 21 ottobre 2020, il Revisore dei Conti – Dott.ssa Monia Ibba, nominata con delibera consigliere n. 28 del 13/11/2018, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL);

#### Visti:

- [l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001](#) che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[articolo 39 della L. n. 449/1997](#) e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- [l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006](#), che recita “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- [l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006](#) che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'[art. 76, comma 4 del D.L.112/2008](#), convertito con modificazioni nella [L. 133/2008](#), ovvero, “*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- [l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006](#), che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- il [D.L. 113/2016](#) ha abrogato la lett. a) del su riportato [comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006](#) *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'[articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001](#), come modificato con la [Legge 183/2011](#), ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato [articolo 33](#) ne rispondono in via disciplinare;

**Rilevato che:**

come indicato nella presente proposta di delibera, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**Vista**

la proposta di deliberazione di Giunta comunale con prot. 290 del 13/01/2021, avente ad oggetto **“RICOGNIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ECCEDENZA O DI SOVRANNUMERO DI PERSONALE. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023 E PIANO ASSUNZIONI 2021”**;

**Preso atto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

**Rilevato che:**

- **è rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”*;

**Preso atto che:**

- ✚ con il Decreto attuativo a cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 che dispone *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;
- ✚ il D.M. del 17/03/2020 dispone che dal 20 aprile 2020, la nuova metodologia di calcolo del limite della spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557-quater L. N. 296/2006, è calcolata sul rapporto tra le spese del personale dell'anno 2018 e la media delle entrate correnti del triennio 2016-2018 al netto del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità stanziato in competenza nel Bilancio 2018;
- ✚ al fine del controllo, il Revisore ha verificato la proposta di delibera e tutti i suoi allegati, riferiti alla parte normativa e contrattuale;

- ✚ **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 **in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche** sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione);

#### **Rilevato che:**

con il presente atto risulta quanto segue:

- ✓ la media delle entrate correnti del triennio 2017-2019 al netto del FCDE dell'anno 2019 ammonta ad euro 2.731.075,57;
- ✓ le spese del personale classificate secondo le risultanze del conto consuntivo e pubblicate nel sito della BDAP e depurate delle voci di spesa che hanno effetti neutri ai fini sostenibilità finanziaria ammontano ad € 593.483,20 per cui il rapporto tra le spese di personale dell'anno 2019 e la media delle entrate correnti nel triennio 2017/2019 al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in competenza del bilancio 2019 è pari al 21,29%, per cui si colloca al di sotto del 27,60% del valore soglia stabilito per gli Enti aventi popolazione tra 2.000 e 2.999 abitanti;
- ✓ stante la collocazione del comune al di sotto del valore soglia del 27,60% il comune può pertanto procedere con l'incremento indicato nella tabella 2 pari alla percentuale del 20% (per gli Enti aventi popolazione tra 2.000 e 2.999 abitanti). Il valore dell'incremento ammonta ad euro 118.696,64;
- ✓ l'Ente avendo le spese del personale al di sotto del valore soglia ai sensi del D.M. del 17 marzo 2020, viene classificato come Ente virtuoso per cui può ampliare il margine di spesa per personale fino a raggiungere il valore soglia del 27,60%;
- ✓ considerata la possibilità di utilizzo dei resti assunzionali degli anni 2015-2019 pari ad euro 9.976,67, la capacità assunzionale complessiva del 2020 ammonta ad euro 128.673,31;
- ✓ il tetto massimo delle spese di personale può essere programmato fino al raggiungimento dell'importo di € 753.776,86 pari ad un aumento di spesa di personale rispetto all'anno 2018 ai sensi del D.M. del 17/03/2020 per un importo di € 172.239,35, comprendendo tutte le spese di personale a tempo indeterminato e determinato;

#### **Preso atto che:**

- ✓ a seguito di quanto indicato nella presente proposta di delibera, la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è stata determinata dall'Ufficio Ragioneria in € 72.909,15 maggiori rispetto a quanto iscritto nel Bilancio di Previsione 2020-2022, che già prevedeva nuove assunzioni da potersi fare con la normativa in vigore fino alla data del 20 aprile 2020;
- ✓ il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, come da ultimo modificato con deliberazione G. C. n. 48 del 26.10.2020, prevedeva per l'anno 2020 la seguente nuova assunzione: - assunzione n. 1 esecutore tecnico, cat. B1 a tempo parziale 66.666% (24 h settimanali) e indeterminato con decorrenza novembre 2020;
- ✓ per effetto della sospensione delle procedure concorsuali e selettive disposta dal DPCM 03.11.2020 quale misura di contenimento del contagio da COVID-19, non è stato possibile dare avvio alla procedura assunzionale di cui sopra entro il 2020, in quanto sono da intendersi comprese in detta sospensione anche le prove valutative in presenza per l'attestazione dell'idoneità dei candidati al posto da ricoprire di cui all'art. 16 della L. n. 56/1987;
- ✓ è necessario:

- prevedere il differimento dell'assunzione sopra indicata all'esercizio 2021, stante il perdurare dell'esigenza organizzativa che ne è a fondamento, al termine del periodo di sospensione delle attività valutative in presenza;
- definire le assunzioni previste per l'anno 2021 una volta terminato il periodo di sospensione delle attività valutative in presenza, presumibilmente a marzo 2021;
- pianificare pertanto l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 33 del D.L. 34/2019, nei termini che seguono, confermando le previsioni già inserite nella programmazione relativa al triennio 2020-2022, come da prospetto relativo al piano assunzioni che si allega al presente atto (All. n. 1):

anno 2021

- assunzione n. 1 esecutore tecnico, cat. B1 a tempo parziale 66.666% (24 h settimanali) e indeterminato con decorrenza marzo 2021;
- assunzione n. 1 istruttore direttivo amministrativo-contabile a tempo pieno e indeterminato con decorrenza marzo 2021;
- assunzione n. 1 istruttore tecnico a tempo parziale 66.666% (24 h settimanali) e indeterminato con decorrenza marzo 2021;

anno 2022

- non sono previste assunzioni;

anno 2023

- non sono previste assunzioni;
- di attivare tipologie di lavoro flessibile mediante ricorso a contratti a tempo determinato, attingendo da graduatorie interne di pubblici concorsi o utilizzando graduatorie di concorso approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le medesime, nel rispetto dei relativi limiti di spesa come sopra richiamati;
- di prevedere, nello specifico, nelle more dell'assunzione di n. 1 dipendente pari profilo come previste nella programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato sopra riportata, l'attivazione di una convenzione ex art. 1, comma 557, l. 311/2004, per l'utilizzo di n. 1 istruttore tecnico, cat. C, da destinare a supporto del servizio tecnico-ufficio edilizia privata per n. 12 h. settimanali per un periodo di 4 mesi, gennaio 2021 – aprile 2021, nei limiti del tetto di spesa per tipologia di lavoro flessibile applicabile al Comune di Escalaplano;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli [articoli 49](#) - 1° comma - e [147 bis del D.Lgs. n. 267/2000](#);

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

Il Revisore,

**Visti**

- ✓ gli atti predisposti dal Servizio Finanziario in merito al rapporto "Spesa del Personale 2019 e media delle Entrate Correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità" pari al 21,73%;

**Rilevato che**

- ✓ l'Ente avendo le spese del personale al di sotto del valore soglia ai sensi del D.M. del 17 marzo 2020, viene classificato come Ente virtuoso per cui può ampliare il margine di spesa per personale fino a raggiungere il valore soglia del 27,60%;
- ✓ il tetto massimo delle spese di personale può essere programmato fino al raggiungimento dell'importo di € 753.776,86 pari ad un aumento di spesa di personale rispetto all'anno 2018 ai

sensi del D.M. del 17/03/2020 per un importo di € 172.239,35, comprendendo tutte le spese di personale a tempo indeterminato e determinato;

### Considerato che

- ✓ l'utilizzo dell'intero plafond della spesa del personale prevista in bilancio, **consente** ogni altra qualsivoglia tipologia contrattuale ivi compresi i rapporti di co.co.co. e di somministrazione anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati qualsiasi altri voglia contratto di lavoro anche di natura flessibile e/o a tempo;
- ✓ Il Rendiconto di Gestione esercizio 2019 è stato approvato con delibera n. 17 del 02/09/2020;
- ✓ Il rispetto degli equilibri di Bilancio alla luce del D.M. 01 agosto 2019 e successive modificazioni e integrazioni, individuato nei tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo dovrà essere verificato in occasione delle assunzioni;

### E s p r i m e

Parere:

- ✓ **Favorevole** al tetto massimo delle spese di personale che può essere programmato fino al raggiungimento dell'importo di € 753.776,86 pari ad un aumento di spesa di personale rispetto all'anno 2018 ai sensi del D.M. del 17/03/2020 per un importo di € 172.239,35, comprendendo tutte le spese di personale a tempo indeterminato e determinato;
- ✓ **Condizionato:**
  - a) al rispetto normativo contrattuale relativamente al rapporto a tempo parziale (art. 53);
  - b) all'utilizzo di altra qualsivoglia tipologia contrattuale;
  - c) alle eventuali P.O. da conferire che dovranno rispettare oltre che le somme stanziare in bilancio anche la normativa vigente in materia;
  - d) al costante mantenimento degli Equilibri e alla salvaguardia da determinarsi con riferimento alla normativa vigente;
  - e) ai flussi di cassa generati dalla riscossione delle Entrate.

Il Revisore Unico  
F.to Dott.ssa Monia Ibba